



FAQ - Domande frequenti

Bando per la rigenerazione urbana - Contributi ai comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti

Data: 20.03.2025

Domanda n. 1:

Potrebbero rientrare tra le spese ammissibili anche quelle relative alla realizzazione di prodotti digitali quali ad esempio website, app e alla messa in atto di attività promozionali che possano concorrere a promuovere i beni oggetto del recupero architettonico/urbanistico e a renderli fruibili digitalmente dagli utenti? Se sì, in che percentuale?

Risposta n. 1:

Le spese ammissibili sono elencate all'art. 7 del Bando. I prodotti digitali possono essere ricompresi tra le "forniture di beni" purché strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, che deve comunque rientrare tra quelli ammissibili previsti all'art. 3 dello stesso Bando.

Domanda n. 2:

Tra le spese ammissibili, all'art. 7 vi sono: acquisto di immobili, purché direttamente connesso ed essenziale/strumentale per l'attuazione dell'intervento, nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile nel caso di aree non edificate e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente.

Si chiede se il limite del 10% vale solo per gli acquisti di aree non edificate? Ossia, in caso di acquisto di immobili quali fabbricati, il limite del 10% è superabile?

L'acquisto di fabbricati può essere a carico del progetto?

Risposta n. 2:

Come indicato all'art. 7 comma 1 del Bando, l'acquisto di immobili (fabbricati o aree non edificate) può essere a carico del progetto purché direttamente connesso ed essenziale/strumentale per l'attuazione dell'intervento.

Il limite del 10% vale solo per l'acquisto delle aree non edificate (esproprio o acquisto di terreni) nel rispetto delle "Linee Guida sull'Ammissibilità della spesa" approvate con DGR 559/2024 (disponibile all'indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/delibera/8740715/view>), come espressamente richiamate all'art. 7, comma 3, del Bando.

Resta inteso che l'acquisto di immobili di proprietà di altri enti pubblici o di privati, è ammissibile a condizione che (art. 3 comma 2 del Bando):

- a) l'individuazione degli immobili sia avvenuta nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica, ove richiesta, e della disciplina in materia di accordi fra amministrazioni ed enti pubblici;
 - b) gli enti proponenti siano in possesso di un valido titolo giuridico, avente data certa, dal quale risulti la piena e incondizionata disponibilità degli immobili oggetto della proposta.
-

Domanda n. 3:

Nella modulistica "Allegato 1", indica che gli elaborati del DIP o superiori, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal RUP e dal progettista incaricato. Nel caso il RUP e il progettista

coincidano, gli elaborati dovranno essere sottoscritti con doppia firma del medesimo soggetto?

Risposta n. 3:

Basterà indicare il soggetto sottoscrittore come “RUP e Progettista” ed apporre unica firma digitale.

Domanda n. 4

Si chiede se un Comune, non in possesso del Piano di Classificazione Acustica approvato, possa partecipare al bando facendo riferimento alle norme dei piani nazionali in materia di Classificazione Acustica, o se la mancanza del PCA sia motivo di esclusione dal bando.

Risposta n. 4

La mancanza del PCA non è motivo di esclusione dal bando, ma occorre impegnarsi alla sua approvazione entro i termini per la conclusione dell'intervento.

Infatti come indicato nella domanda (modello 1 per la Linea A e modello 2 per la Linea B) è necessaria l'attestazione di coerenza dell'intervento con il vigente PCA. Tale attestazione deve essere trasmessa quale allegato all'istanza, nel caso di comuni che hanno già approvato il PCA. In alternativa è possibile barrare la casella “di impegnarsi a trasmetterla” a conclusione dello stesso intervento. Resta evidente che il comune dovrà procedere all'approvazione del PCA prima della conclusione dell'intervento al fine di poter redigere l'attestazione di coerenza.

Domanda n. 5

È possibile presentare una domanda per ciascuna linea di intervento prevista dal bando (Linea A e Linea B) e, nel rispetto dell'obbligo di alternatività tra le due, optare per una delle due linee in caso di ammissione ad entrambe le graduatorie?

Risposta n. 5

Come previsto all'art. 4 comma 3 del Bando “Può essere presentata una sola domanda da parte di ciascun Comune o Aggregazione di Comuni”.

Domanda n. 6

Per ottenere lo specifico punteggio previsto per progetti già inseriti nella graduatoria dell'Avviso 2023 (ex LR 40/2017) e non finanziati:

- **È sufficiente che il Comune proponente sia incluso in graduatoria con possibilità di proporre un nuovo progetto con qualunque tipo di variazione?**
- **Il progetto proposto deve essere identico a quello già incluso nella suddetta graduatoria, con l'unica eventualità di un adeguamento del costo per tenere conto degli aumenti nel settore edilizio?**
- **Sono ammesse variazioni (es. di importi, superfici, materiali) tali comunque da non modificare gli obiettivi primari o la finalità generale e la riconoscibilità del progetto originario in graduatoria, presentando un progetto come evoluzione di esso?**

Risposta n. 6

L'art. 10 del Bando prevede come criterio di valutazione (per la Linea A) i “Progetti che, presenti nella graduatoria definitiva di cui all'Avviso 2023 (ex LR 40/2017), non hanno beneficiato del finanziamento”. Il punteggio sarà quindi assegnato nel caso venga riproposto lo stesso progetto, seppur rielaborato per tener conto delle variazioni dei costi dei materiali e di eventuali migliorie tecnologiche e/o impiantistiche.

Domanda n. 7

Nel caso di candidatura per la linea di azione B presentando un progetto con PFTE approvato, si chiede se le spese sostenute per la redazione del PFTE possono essere considerate all'interno del QTE dell'intervento ed in parte costituenti la quota di compartecipazione garantita dall'Ente.

Risposta n. 7

A mente delle disposizioni applicabili al periodo di programmazione FSC 21-27, i termini per l'ammissibilità della spesa sono fissati dal 01.01.2021 al 31.12.2029.

Pertanto sono ammissibili le spese, quale quota di compartecipazione garantita dall'Ente, purché sostenute dopo il 01.01.2021 e nel rispetto dei criteri generali di ammissibilità delle stesse (vedasi paragrafo 1.3 delle "Linee guida ammissibilità della spesa" approvate con DGR 559/2024).

Domanda n. 8

Relativamente all'Art. 8 comma 2. e con riferimento alla documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità degli interventi si chiede se il Piano di Classificazione Acustica (PCA) debba essere approvato entro la data di presentazione delle istanze per poi essere trasmesso entro il termine fissato per la conclusione del progetto, dichiarandone l'impegno nel Modello 6 reso disponibile. In alternativa, si chiede di chiarire se i Comuni sprovvisti di PCA possano ritenersi ammessi alla partecipazione e, in caso affermativo, si chiede se la Dichiarazione di Coerenza possa essere assicurata mediante Relazione di Impatto acustico a firma di tecnico competente.

Risposta n. 8

Vedasi risposta alla domanda 4.

Domanda n. 9

Tra le spese ammissibili vi è l'acquisto di immobili, purché direttamente connesso ed essenziale/strumentale per l'attuazione dell'intervento, nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile nel caso di aree non edificate e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente;

all'Art. 3 "Interventi ammissibili e condizioni generali di ammissibilità" e precisamente al punto 2 si individua l'ammissibilità di interventi anche su immobili di proprietà di altri enti pubblici o di privati, a condizione che:

a) l'individuazione degli immobili sia avvenuta nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica, ove richiesta, e della disciplina in materia di accordi fra amministrazioni ed enti pubblici;

b) gli enti proponenti siano in possesso di un valido titolo giuridico, avente data certa, dal quale risulti la piena e incondizionata disponibilità degli immobili oggetto della proposta. Detti immobili devono essere concessi in disponibilità al soggetto partecipante attraverso appositi atti, adeguatamente documentati, per un periodo non inferiore a n. 20 (venti) anni. Tale limite è ridotto a n. 5 (cinque) anni per proposte riguardanti la Linea A.

Gli atti di messa in disponibilità dell'immobile dovranno essere improrogabilmente perfezionati prima della sottoscrizione dell'atto di Concessione del finanziamento, pena la revoca del contributo.

Si precisa che l'ente richiedente approverà un Piano di Fattibilità Tecnico ed economico.

SI CHIEDE se l'individuazione degli immobili (avvenuta nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica, ove richiesta) o il titolo giuridico, avente data certa, dal quale risulti la piena e incondizionata disponibilità degli immobili oggetto della proposta, possono essere superati dall'approvazione del piano particellare degli immobili da espropriare?

Se sì, la documentazione progettuale si può integrare con un "atto di impegno da parte dell'amministrazione all'acquisizione dell'immobile" prima della sottoscrizione dell'atto di concessione del finanziamento?

Risposta n. 9

L'impegno a perfezionare gli atti di messa in disponibilità dell'immobile prima della sottoscrizione dell'atto di Concessione potrà essere riportato nell'atto di approvazione del PFTE, restando inteso che comunque, come previsto nel Bando *"Gli atti di messa in disponibilità dell'immobile dovranno essere improrogabilmente perfezionati prima della sottoscrizione dell'atto di Concessione del finanziamento, pena la revoca del contributo"*.

Si coglie l'occasione per ricordare che Il Dlsg 36/2023 ha introdotto misure in materia di localizzazione ed approvazione del progetto delle opere pubbliche, che semplificano ed accelerano, concentrandole nell'ambito di un unico modulo procedimentale costituito dalla conferenza di servizi semplificata ex art. 14- bis della legge 241/1990 e successive modifiche, le fasi fondamentali della procedura espropriativa disciplinate dal D.P.R. 327/2001. In base alla nuova normativa l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce l'approvazione del progetto preliminare o del progetto definitivo anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e quindi l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Si ricorda altresì il rispetto delle *"Linee Guida per l'ammissibilità della spesa (approvate con DGR 559/2024) punto 3.1.2.*

Domanda n. 10

All'art. 8 del bando, nella parte relativa alla Linea B, tra la documentazione da presentare per la partecipazione vi è una **"dichiarazione di coerenza della proposta con il vigente Piano di Classificazione Acustica (PCA), ovvero impegno alla sua trasmissione, entro e non oltre il termine fissato per la conclusione del progetto, dopo l'approvazione dello stesso PCA"**.

Nel relativo allegato "Modello 6" da utilizzare per la dichiarazione stessa, non vi è la possibilità di dichiarare l'impegno alla trasmissione, entro e non oltre il termine fissato per la conclusione del progetto, dopo l'approvazione dello stesso PCA ma vi è solo la possibilità di indicare il numero e la data di Deliberazione di approvazione del PCA e la data di trasmissione alla Regione. E' possibile modificare il Modello 6 inserendo l'impegno alla trasmissione, entro e non oltre il termine fissato per la conclusione del progetto, dopo l'approvazione dello stesso PCA?

Risposta n. 10

L'impegno alla futura trasmissione della dichiarazione di coerenza al PCA è contenuta nella domanda di cui al Modello 2, punto 6) dove è possibile barrare la seconda opzione. Il Modello 6 è la dichiarazione di coerenza che dovrà quindi essere trasmessa a conclusione dell'intervento.

Si ricorda che analoga previsione è contenuta nel Modello 1 per la Linea A.

Domanda n. 11

Si chiedono le seguenti informazioni:

1 Per entrambe le linee di intervento (A e B), tenuto presente l'art. 7, è possibile indicare tra le spese ammissibili la sostituzione di caldaie a gas?

2 Ai sensi dell'art. 3, in particolare in riferimento ai punti e) f) g) h) riguardante la LINEA B, si può considerare incentivabile un intervento di isolamento termico sulla copertura di una struttura sportiva adibita a piscina?

Risposta n. 11

Entrambe le spese sono ammissibili, quali interventi di efficientamento energetico, in quanto ricomprese tra le "opere civili ed impiantistiche" di cui all'art. 7 del Bando.

Domanda n. 12

Nelle "spese tecniche purché le stesse siano strettamente legate all'operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione" indicate all'art. 7 del bando rientrano:

- 1. le spese sostenute per l'affidamento del servizio di redazione del progetto esecutivo ad un tecnico esterno?**
- 2. gli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 Dlgs 36/2023?**

Risposta n. 12

Sì.

Domanda n. 13

Gli allegati A07 e B03 fanno riferimento all'approvazione del DIP. In caso di livello di progettazione pari al PFTE, è comunque obbligatorio presentare l'atto di approvazione del DIP?

Risposta n. 13

Non è obbligatorio; come indicato nelle note "L'atto deve approvare il livello di progettazione presentato."

Domanda n. 14

L'indicazione della copertura finanziaria da parte del Comune può essere l'impegno di contrazione di Mutuo con CDP pari all'importo di cofinanziamento o si deve intendere una somma già prevista in Bilancio?

Risposta n. 14

E' sufficiente l'impegno, ma resta inteso che tale copertura economica deve essere perfezionata, nel caso di ammissione a finanziamento, prima della firma dell'atto di concessione.

Domanda n. 15

Nella Linea B, nel caso si tratti di una piazza da riqualificare, come si può dimostrare che non è utilizzato da 5 anni?

Risposta n. 15

È necessario presentare opportuna documentazione attestante la non utilizzabilità dell'area relativamente al periodo indicato dal bando (a titolo esemplificativo, ordinanze sindacali o provvedimenti analoghi di organi competenti che ne hanno inibito l'utilizzo, documentazione fotografica attestante uno stato dei luoghi che ne rende impossibile l'uso, etc...).

Domanda n. 16

L'assunzione della delibera di cui all'art. 66 della L.R. n.58/2023 deve essere avvenuta prima dell'approvazione del bando? E in quale data è stato approvato il bando?

Risposta n. 16

Come disposto dai Criteri Linea B, di cui all'art. 10 del Bando recante "*Valutazione delle domande e graduatorie*", punto 1.4, il Comune deve aver avviato l'iter di formazione del PUC o approvato la perimetrazione del territorio urbanizzato alla data di approvazione del Bando stesso, ovvero il 10.01.2025. Il Bando, infatti, è stato approvato con Determinazione DPC032/001 del 10.01.2025.

Domanda n. 17

Nella Linea B, per immobili tutelati si intende la tutela diretta sull'edificio o piazza oppure immobili ricompresi negli artt.li 136 e 142 del codice del paesaggio?

Risposta n. 17

Come disposto dai Criteri Linea B, di cui all'art. 10 del Bando recante "Valutazione delle domande e graduatorie", punto 2.2, si intendono tutti gli immobili tutelati ai sensi del D. Lgs 42/2004 quindi entrambe le fattispecie.

Si ricorda che il punteggio viene assegnato anche agli immobili ricompresi in piani di recupero del vigente strumento urbanistico.

Domanda n. 18

Nella Linea B nel caso di intervento su edificio esistente che preveda opere strutturali da depositare al Genio Civile, tra le indagini previste al punto B04.2 da effettuare in sede di PFTE, sono ricomprese anche quelle relative alla conoscenza dei materiali di cui al Capitolo 8 delle NTC 2018?

Risposta n. 18

La documentazione elencata al punto B04.2 è quella prevista dal D.lgs n. 36/2023 Allegato I.7 per il PFTE.

Si ricorda che a mente dell'art. 42 comma 3 del Dlgs 36/2023 "*La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*".

Pertanto gli elaborati relativi alle *costruzioni in zone sismiche* potranno essere sostituiti con l'attestazione del codice attribuito nel suddetto archivio ANIOP.

Domanda n. 19

Nella Linea B, il punto 1.3 prevede che gli 8 punti massimi previsti possono essere graduati con punteggi a crescere fino al massimo previsto?

Risposta n. 19

No, 8 punti sono quelli assegnati in caso si posseggano i requisiti previsti.

Domanda n. 20

Le spese tecniche sono riconosciute in una misura percentuale prestabilita oppure è possibile applicare il decreto parametri (DM 17 giugno 2016)?

Risposta n. 20

Come specificato nell'art. 7 del Bando, recante "*Spese ammissibili*", le spese tecniche sono riconosciute senza limiti percentuali. Resta inteso che dovranno essere nei limiti del citato DM 2016, che trova applicazione come da disposizioni del Dlgs 36/2023.

Domanda n. 21

Questo Ente intende partecipare al bando indicato in oggetto, con una proposta di intervento di riqualificazione urbana relativa ad un ambito degradato, dal punto fisico con una proposta che riguarda il recupero di una struttura edilizia (e del suo immediato contesto) da destinare a edilizia residenziale pubblica, housing first, social housing e senior housing, di cui alla Linea B del bando in oggetto. Detta struttura edilizia, originariamente destinata alla

realizzazione di un edificio scolastico, è stata ultimata nel 2007 nella sola parte strutturale, realizzata in cemento armato. Considerato che il bando in oggetto non fornisce una definizione dal punto di vista tecnico del termine "recupero" e considerato, altresì, che detto termine non è rinvenibile nel DPR 380/2001 e s.m.i., con la presente si chiede se l'intervento sopra succintamente descritto possa ritenersi candidabile.

Risposta n. 21

L'art. 1 del Bando recante "*Obiettivi e finalità*" specifica che "*il sostegno finanziario è rivolto ad interventi finalizzati alla creazione, recupero ed al riuso di immobili (aree o strutture edilizie) di proprietà pubblica, o da destinare a uso pubblico, attraverso la loro riattivazione funzionale ed il loro **recupero architettonico/urbanistico**, al fine di generare effetti positivi e diffusi di **qualificazione dell'ambiente urbano**, di coinvolgimento attivo delle comunità locali, di rafforzamento della coesione sociale, miglioramento delle prestazioni ecologico-ambientali del contesto interessato dall'intervento, [...omissis...]*". Il concetto di recupero del patrimonio edilizio è un concetto ampio che ricomprende tutti gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett a), b), c) e d) del DPR 380/2001.

L'intervento, così come esposto, appare quindi coerente con le finalità del Bando (art. 3 linea B lett. g).

Sotto altro aspetto, trattandosi di opera incompiuta (inserita come tale nel programma triennale dei lavori pubblici) sarà necessario relazionare circa l'iter di realizzazione dell'opera e se la stessa sia stata già oggetto di finanziamento pubblico.

Domanda n. 22

All'interno di una proposta di finanziamento LINEA B è possibile prevedere la ristrutturazione di un complesso edilizio profondamente degradato mediante l'abbattimento e il successivo ripristino con nuove strutture edilizie?

Risposta n. 22

Come specificato nella Risposta n. 21, gli obiettivi del Bando mirano al recupero funzionale di un immobile, pertanto sono consentite azioni di ristrutturazione.

Domanda n. 23

All'interno della sezione LINEA B-Criteri di valutazione alla voce 3.5, l'istanza può essere corredata da un PFTE di un intervento di rigenerazione urbana redatto sulla base del D. Lgs. 50/2016, in quanto ai sensi dell'art. 225 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 si legge: " A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50" ?

Risposta n. 23

Il Bando prevede l'attribuzione del punteggio (voce 3.5) solo nel caso di redazione del PFTE ai sensi del Dlgs 36/2023 e con contenuti di cui all'Allegato I.7, sezione II, dello stesso decreto.

Domanda n. 24

Nella Linea B, i PFTE con importo dei lavori superiore ai 2 milioni di euro devono essere redatti con il sistema BIM?

Risposta n. 24

Si, nei casi previsti dalla norma.

Domanda n. 25

Nella Linea B, nel caso di demolizione di fabbricato dismesso e ricostruzione di edificio con aumento di volumetria e nuova destinazione d'uso conforme alle destinazioni previste del bando, l'intervento può essere considerato di "riqualificazione" o "recupero"?

Risposta n. 25

Come specificato nella Risposta n. 21, i concetti indicati afferiscono a una sfera ampia di interventi.

Domanda n. 26

Nella Linea B nel caso di intervento su edificio esistente che preveda la demolizione e ricostruzione, tra le indagini previste al punto B04.2 da effettuare in sede di PFTE, sono ricomprese anche quelle relative alla verifica archeologica?

Risposta n. 26

Si premette che in sede di PFTE vanno redatti tutti gli elaborati previsti nell'Allegato I.7 del Dlgs 36/2023, ove pertinenti all'opera da realizzare, finalizzati ad acquisire tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta (comunque denominati) propedeutici all'approvazione dello stesso PFTE (vedasi art. 36 del Codice).

Ai fini del Bando nel punto B04 sono elencati gli elaborati obbligatori da trasmettere, ma ciò non esclude la necessità della loro redazione.

Domanda n. 27

Nella Linea B, gli elementi di qualificazione ambientale che confluiranno in progetto, devono essere certificati nel PFTE da professionisti iscritti agli albi dei singoli protocolli?

Risposta n. 27

Il certificato deve essere rilasciato dagli organismi preposti o da professionisti accreditati.

Domanda n. 28

Nell'ambito della Linea B, il recupero di una zona da riqualificare deve necessariamente includere anche il recupero contestuale di un edificio oppure è possibile intervenire sulla riqualificazione di aree da destinare a pubblica utilità ad esempio la realizzazione di parcheggi nel contesto della riqualificazione di un centro storico?

Risposta n. 28

Come specificato nell'art. 3 comma 1 del Bando, per immobili si intendono aree o strutture edilizie/fabbricati esistenti.

Domanda n. 29

Il cronoprogramma dell'intervento e il relativo cronoprogramma finanziario devono necessariamente protrarsi fino al 2029, oppure è possibile prevedere una conclusione anticipata dei lavori e una diversa distribuzione delle risorse in un arco temporale più breve?

Risposta n. 29

Il cronoprogramma dell'intervento è modificabile, ma non il cronoprogramma finanziario, che resta subordinato all'Accordo di Coesione sottoscritto con il Governo e di cui alla DGR 447/2024 di presa d'atto allegato B2 che si invita a consultare al seguente indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/delibera/8615539/view>.

Pertanto, è necessario rispettare le tempistiche e le quote percentuali riportate nel Modello 5 allegato al Bando.

Domanda n. 30

Sono eleggibili interventi alle reti sottoservizi (regimentazione acque, bonifica vecchie reti di controllo delle acque disperse, fognarie e acque potabili) e conseguente ripristino della superficie pavimentata nel centro storico cittadino?

Risposta n. 30

L'art. 3 del Bando "*Interventi ammissibili e condizioni generali di ammissibilità*" al comma 3 specifica che tutti gli interventi ammessi a finanziamento devono "non interessare impianti a rete non strettamente connessi alle opere da eseguire". Pertanto, saranno ammessi interventi sulle reti "solo ove interferite", come anche specificato anche all'art. 7 comma 1 dello stesso Bando

Domanda n. 31

L'inutilizzabilità dell'immobile (intendendo per immobile area o struttura edilizia come indicato al comma 2, art. 1 del bando) da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del bando, è criterio di esclusione o solo di valutazione?

Risposta n. 31

L'art. 10 del Bando "*Valutazione delle domande e graduatorie*" fissa i criteri e attribuisce i punteggi sulla base delle caratteristiche delle proposte progettuali. Il criterio indicato per la Linea B al punto 2.1 qualora posseduto attribuisce alla proposta un punteggio pari a 5, non costituendo criterio di esclusione, ma di valutazione.

Domanda n. 32

In caso di progetti presentati da un'aggregazione di comuni, il medesimo progetto può interessare una molteplicità di obiettivi di cui all'art. 3, co 1? Ad esempio, un complesso progettuale che riguardi gli obiettivi di cui alle lettere e) e g) dell'articolo citato, è ammissibile?

Risposta n. 32

Il progetto può riguardare più obiettivi.

Domanda n. 33

In caso di progetti presentati da un'aggregazione di Comuni, si chiede:

- a. **Nel caso di differenti stadi di cantierabilità dei singoli progetti, l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 10, come avviene? Ad es.: per un complesso progettuale presentato da due comuni, di cui solo uno è allo stadio di PFTE, come avviene l'attribuzione del relativo punteggio?**
- b. **Per il punteggio di cui al punto 1.3 dell'art. 10, LINEA B – Criteri di Valutazione, come dare evidenza oggettiva della condizione di localizzazione in ambiti/tessuti individuati come degradati dal punto di vista fisico, ambientale o socio-culturale.**
- c. **In caso di aggregazioni di Comuni, la localizzazione in ambiti/tessuti individuati come degradati dal punto di vista fisico, ambientale o socio-culturale di uno solo dei comuni interessati, come contribuisce all'attribuzione del relativo punteggio?**

- d. Più in generale, in caso di complesso progettuale presentato da più comuni, per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 10, LINEA B – Criteri di Valutazione, è sufficiente il possesso di detti criteri da parte di uno solo dei comuni facenti parte dell'aggregazione?

Risposta n. 33

- a. Si precisa che nel caso di presentazione di progetti afferenti alla Linea B – Aggregazione di Comuni il Progetto presentato è necessariamente uno, pertanto la valutazione e l'attribuzione dei punteggi avverrà sulla base dell'unico Progetto presentato dall'aggregazione di Comuni (come specificato anche nell'art. 4 del bando comma 1 lettera c): *“le Aggregazione di due o più Comuni (Unione di comuni, consorzi di Comuni, accordi tra Comuni o altre forme di aggregazione), candidando una proposta unitaria, anche se localizzata nel territorio di uno o più Comuni facenti parte dell'Aggregazione”*.
- b. Al fine di dare evidenza oggettiva della condizione di localizzazione in ambiti/tessuti individuate come degradati dal punto di vista fisico, ambientale o socio culturale, è possibile presentare ad esempio opportune documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi (vedasi anche risposta 15).
- c. Vedasi punto a).
- d. I punteggi sono attribuiti al progetto unitario in relazione alla sua localizzazione (vedasi anche punto a).
-

Domanda n. 34

Ai fini della presentazione di un'istanza per progetti promossi da aggregazioni di Comuni, è ammissibile un'istanza di contributo presentata da un'aggregazione di comuni allegando alla stessa una Delibera di Giunta Comunale:

- a. attestante l'impegno alla successiva costituzione formale in Aggregazione prima della data di formale concessione delle agevolazioni.
- b. che disponga la partecipazione all'Avviso in parola?

Risposta n. 34

Come specificato dall'art. 4 del Bando, la domanda di contributo per la Linea B può essere presentata da un'Aggregazione di Comuni costituita da due o più comuni che hanno deliberato la volontà di aggregarsi. In tal caso, sarà il delegato dall'Aggregazione di Comuni a compilare ed inviare il Modello 2 del Bando con la relativa documentazione.

Inoltre come indicato anche nell'Allegato 1 del Bando *“Specifiche tecniche e documentazione minima obbligatoria”* – Linea B tra la documentazione minima obbligatoria per la richiesta di contributo, alle voci A03 e A04, troviamo: *“Delibere di adesione all'Aggregazione da parte di tutti i comuni con individuazione del soggetto delegato alla presentazione dell'istanza”* e *“Atto costitutivo Aggregazione”*.

Domanda n. 35

Un progetto presentato da un'Aggregazione di Comuni può avere un unico CUP? Un progetto presentato da un'Aggregazione di Comuni, può avere un unico RUP?

Ai fini del calcolo di cui al punto 1.2 dell'art. 10, Linea B – Criteri di valutazione, per il calcolo della popolazione si fa riferimento alla sommatoria delle popolazioni dei comuni coinvolti? Oppure va distinta per i rispettivi Comuni?

Risposta n. 35

Come già riportato nella Risposta n. 33 punto a), anche l'Aggregazione può presentare un unico il Progetto, così come specificato anche nell'art. 4 del bando comma 1 lettera c). Pertanto, il CUP ed il RUP, essendo riferiti al Progetto, devono necessariamente essere unici anche nel caso di Aggregazioni di Comuni.

Per quanto attiene il calcolo della popolazione, e specificato anche all'art. 4 comma 1 lettera c) del Bando, la popolazione complessiva dell'Aggregazione è data dalla somma delle popolazioni dei comuni facenti parte dell'Aggregazione stessa.

Domanda n. 36

In caso di Aggregazione di Comuni, Linea B punto c), il cofinanziamento di almeno il 10% del valore del progetto deve essere in capo, quota parte, ai singoli Comuni facenti parte dell'Aggregazione?

Risposta n. 36

In caso di Aggregazione di Comuni Linea B punto c), è necessario che la compartecipazione finanziaria minima sia del 10% dell'importo totale del progetto. L'indicazione delle percentuali di compartecipazione da parte dei singoli comuni non è richiesta nel Bando.

Domanda n. 37

In caso di Immobili non utilizzati da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del bando, quale tipo di documentazione allegare?

Risposta n. 37

Vedasi risposta n. 15.

Domanda n. 38

Nella modulistica della Linea B – modello 2, tra gli allegati della documentazione amministrativa è indicato nel riquadro relativo l'atto di proprietà quanto segue:

“In alternativa atto di impegno ad all'acquisizione degli immobili prima della sottoscrizione dell'atto di Concessione del finanziamento”.

Si chiede: al fine della partecipazione al bando con acquisto di immobile di privati è sufficiente allegare un compromesso registrato con promessa di acquisto condizionata all'effettivo finanziamento? O in ogni caso è necessario anche l'atto che dia la piena disponibilità all'Ente per 20 anni?

Risposta n. 38

In caso di acquisto di immobili, per la presentazione del Bando è sufficiente qualsiasi atto che ne garantisca la messa in disponibilità. Come specificato all'art. 3 comma 2 del Bando, tale atto deve essere perfezionato prima della sottoscrizione dell'atto di concessione del finanziamento.

Domanda n. 39

Nella prima pagina dell'Allegato 1 (specifiche tecniche e documentazione minima obbligatoria) è indicato: “ogni documento inviato dovrà essere predisposto in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b e firmato digitalmente in formato tipo PADES (file con estensione pdf); la firma digitale di tipo CADES (file con estensione. p7m) non sarà accettata”. Sempre nell'Allegato 1, all'interno della scheda B (DOCUMENTAZIONE TECNICA) della LINEA B, nella colonna "note" in corrispondenza dei codici B03 e B04 è indicato che " gli elaborati devono essere firmati digitalmente (firma digitale di tipo CADES) dal progettista incaricato e dal RUP". Ciò stante si chiede di chiarire se i documenti debbano essere firmati in formato di tipo PADES, come richiesto nella prima pagina dell'Allegato 1, pena la non accettazione del documento, o in formato di tipo CADES come invece richiesto sempre nell'Allegato, nelle note sopra indicate.

Risposta n. 39

La documentazione allegata alla pec e da trasmettere deve essere firmata digitalmente in formato **tipo PADES** (file con estensione .pdf), come specificato nell'Allegato 1, pagina 1 del documento. La firma digitale di tipo CAdES (file con estensione .p7m) a volte non viene accettata dal sistema di protocollazione, pertanto la documentazione potrebbe non essere ricevuta dal Servizio competente. Tuttavia, come riportato nei punti B03 e B04 della Sezione B – Documentazione Tecnica - Allegato 1, qualora si scelga di trasmettere la documentazione in un unico file .zip o .rar, gli elaborati possono essere firmati anche con firma digitale tipo CAdES.

Domanda n. 40

Un capannone industriale di proprietà privata, abbandonato e che non abbia prodotto reddito negli ultimi anni può essere partecipare al bando?

Risposta n. 40

Come specificato nell'art. 3 comma 1, il Bando promuove il riuso e la rifunzionalizzazione di immobili, da intendersi "*quali aree o strutture edilizie/fabbricati esistenti, per finalità di interesse pubblico*". In tale ottica, possono essere proposti interventi su immobili la cui riqualificazione e il cui recupero siano finalizzati all'attuazione degli obiettivi del Bando stesso (art. 1 comma 2: "*il sostegno finanziario è rivolto ad interventi finalizzati alla creazione, recupero ed al riuso di immobili (aree o strutture edilizie) di proprietà pubblica, o da destinare a uso pubblico, attraverso **la loro riattivazione funzionale ed il loro recupero architettonico/urbanistico, al fine di generare rafforzamento effetti positivi e diffusi** di qualificazione dell'ambiente urbano, di coinvolgimento attivo delle comunità locali, di della coesione sociale, miglioramento delle prestazioni ecologico-ambientali del contesto interessato dall'intervento, rendendo più attrattivo e vivibile il territorio e favorire il rilancio economico per contrastare il fenomeno di abbandono da parte della popolazione residente e aumentare la qualità della città pubblica*").

Resta inteso che l'acquisto di immobili di proprietà di privati, è ammissibile a condizione che (art. 3 comma 2 del Bando) l'individuazione degli immobili sia avvenuta nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica, ove richiesta.

Domanda n. 41

Si chiede di precisare se la percentuale di cofinanziamento deve essere calcolata come quota a carico dell'ente/importo totale dell'intervento, come riportato all' art. 4 (in questo caso la percentuale di cofinanziamento non può matematicamente superare il 100%), o come quota a carico dell'ente/ quota a carico della regione, come sembra intendersi all'art. 10 dell'Avviso – Criteri di valutazione LINEA B – Punto 4 – sub 4.2 – che prevede un punteggio max per cofinanziamento pari al 100% o superiore.

A titolo di esempio, per un intervento dell'ammontare complessivo di 2 milioni di euro, quale deve essere l'importo di compartecipazione a carico del Comune per poter ottenere il punteggio max complessivo di 20 punti?

Risposta n. 41

Al fine di dare compiuta attuazione ai criteri di valutazione che prevedono l'attribuzione di punteggi in relazione alla quota di cofinanziamento, la percentuale va calcolata come rapporto quota a carico dell'ente/ quota a carico della regione.

Nel caso portato a esempio, per l'ottenimento del punteggio massimo, paria 20 punti, la compartecipazione del comune dovrà essere pari a 1.000.000,00€.

Domanda n. 42

Si chiede se l'indicazione della copertura del cofinanziamento da parte del comune può essere garantita, alla pari dell'accensione di un mutuo di qualsiasi istituto di credito come

riportato nella Faq. n.14, da un finanziamento iscritto in bilancio e quindi a carico del bilancio pubblico, prima della firma dell'atto di ammissione.

Risposta n. 42

L'art. 4 comma 2 del Bando specifica che *“La compartecipazione finanziaria sarà valutata solo ove a carico del bilancio del Comune o dei singoli Comuni che costituiscono l'aggregazione”*. Un finanziamento iscritto in bilancio può essere utilizzato ai fini della realizzazione del progetto (quale quota di ulteriore cofinanziamento) ma non può essere considerato una forma di compartecipazione valutabile ai fini sia dell'ammissione (art. 4 Linea B) che del punteggio (art. 10 Linea A punto 2 e Linea B punto 4).

Non è sufficiente che la somma destinata a compartecipazione sia genericamente “iscritta” in bilancio ma deve essere un “onere” a carico del bilancio del comune. Nel caso del mutuo, infatti, all'iscrizione in bilancio dell'entrata si contrappone non solo la spesa a cui esso è destinato ma anche quella destinata al rimborso che rappresenta l'onere per l'Ente.

Domanda n. 43

Questo Ente intende presentare un progetto di complessivi Euro 1.650.000,00 cofinanziando l'intervento con il 10% sulla quota regionale di Euro 1.500.000,00. È corretto sommare la quota di cofinanziamento comunale del 10% al contributo massimo concedibile dalla Regione Abruzzo di Euro 1.500.000?

Risposta n. 43

Come specificato nella Faq. 41, la percentuale di cofinanziamento va calcolata come rapporto quota a carico dell'ente/ quota a carico della regione. Pertanto, se la quota si fissa al 10% e si richiede un finanziamento di €1.500.000,00 allora la quota a carico del comune sarà pari a €150.000,00 per un totale quindi € 1.650.000,00. Si ricorda che i contributi di cui all'art.5 del Bando sono quelli massimi concedibili.

Domanda n. 44

In riferimento al bando in oggetto e nello specifico a quanto riportato all'art. 7 punto 2: 2. Sono comunque escluse dal finanziamento regionale: - le spese riguardanti un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario comunitario, nazionale o regionale; si chiede se la fruizione di contributi per un immobile pubblico vada considerata in un arco temporale limitato oppure se riferibile a contributi percepiti anche oltre un ventennio fa. Tale richiesta deriva dal fatto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale rifunzionalizzare e rigenerare un immobile sede di museo etnografico chiuso da alcuni anni e per il quale il Comune ha percepito dei finanziamenti oltre venticinque anni fa

Risposta n. 44

Quanto indicato all'art. 7 punto 2 che sono escluse dal finanziamento regionale *“le spese riguardanti un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario comunitario, nazionale o regionale”* esprime il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea e nazionale. Vedasi a riguardo Linee Guida sull'ammissibilità della spesa, approvate con DGR 559/2024, punto 1.3 ultimo capoverso, nelle quali è ribadito che *“Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il Beneficiario abbia già fruito, per le medesime spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario”*.

Non rileva pertanto che un immobile abbia ricevuto nel tempo finanziamenti, ma l'importante è che la stessa “spesa” non sia rendicontata due volte.

Domanda n. 45

Si chiede se per la valutazione della compartecipazione del Comune sia sufficiente indicare, nell'atto di approvazione del progetto, l'impegno dell'Ente ad utilizzare le somme a carico del bilancio comunale, iscrivendole solo nel caso di ammissione a finanziamento, prima della firma dell'atto di concessione.

Risposta n. 45

Come specificato anche nella Risposta n. 14, è sufficiente indicare l'impegno dell'Ente ma resta inteso che tale copertura economica deve essere perfezionata, nel caso di ammissione a finanziamento, prima della firma dell'atto di concessione.

Domanda n. 46

Si chiede se l'indicazione della copertura del cofinanziamento da parte del comune può essere garantita da somme regolarmente iscritte in bilancio e quindi onere a carico dell'ente che tuttavia, successivamente all'eventuale ammissione a finanziamento a valere sul bando in oggetto, potranno essere finanziate/rimborsate dal Gestore Servizi Energetici mediante pratica di Conto Termico per la pubblica amministrazione.

Risposta n. 46

Come specificato nella Risposta n. 42, ai fini della valutazione, la copertura del cofinanziamento deve essere garantita da somme iscritte in bilancio e deve configurarsi come onere a carico del comune. Nel caso in esame, se le somme verranno rimborsate/finanziate, le stesse non potranno essere considerate come compartecipazione da parte del Comune, con la conseguente revoca del finanziamento per decadenza dei requisiti di ammissibilità e/o dei punteggi assegnati.

Le somme eventualmente oggetto di possibile rimborso per Conto Termico potranno semmai essere considerate quale "altre fonti di finanziamento" (vedasi la tabella importi di progetto nella modulistica). Si ricorda altresì che nel momento della sottoscrizione dell'atto di concessione è necessario indicare già la quota di cofinanziamento comunale.

Domanda n. 47

1. LINEA B, punto c): un'aggregazione di due comuni "comune 1 e comune 2" intende avanzare un progetto unitario composto da due lotti funzionali (lotto comune 1 lotto comune 2) che avranno medesimo CUP e RUP. I lotti di progetto presentano diversi livelli di progettazione o stadi progettuali (nello specifico, per il lotto del comune 1 è disponibile il DIP, per il lotto comune 2 il PFTE) e diversi pareri da richiedere. Il complesso progettuale di cui in parola è eleggibile ai sensi della normativa "BANDO PER LA RIGENERAZIONE URBANA", considerando i due diversi livelli di progettazione (stadi progettuali)?

2. Inoltre, in caso di ammissibilità, l'attribuzione del punteggio relativo allo stadio di progettazione di cui all'art. 10, linea B, punto 3, sottopunto 3.5, in che maniera avverrà? Verrà considerato il livello progettuale più avanzato?

3. Il progetto presentato per ottenere il punteggio previsto di 9 punti dovrà contenere gli elaborati previsti dal d.lgs. 36/2023 propedeutici all'approvazione e all'ottenimento dei pareri previsti, oppure dovrà essere approvato con i pareri espressi?

Risposta n. 47

Per i quesiti di cui ai punti 1 e 2, come specificato all'art. 4 del Bando, le aggregazioni di Comuni devono presentare "una **proposta unitaria**, anche se localizzata nel territorio di uno o più Comuni facenti parte dell'Aggregazione". Di conseguenza la progettazione deve essere unitaria, così come sarà unitaria la valutazione del progetto ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nell'art. 10 del Bando.

Pertanto anche nel caso divisione in lotti, dovrà essere presente uno stesso livello di progettazione. Nel caso prospettato non sarà dunque attribuibile il punteggio per il PFTE in quanto non relativo al progetto unitario.

Per il quesito 3, all'istanza deve essere allegato l'atto di approvazione del livello progettuale proposto che, a mente di quanto anche richiamato alla Risposta 9, nel caso di PFTE non può che essere successivo alla conferenza dei servizi, necessaria per l'acquisizione dei pareri.

Domanda n. 48

Può essere valido sbarrare la casella della Linea B - Criteri di Valutazione al punto 1.3 se dove resta localizzato l'intervento non è stata individuata una zona degradata dagli strumenti urbanistici comunali e di contro si intervenga in un immobile importante la cui centrale termica con una forte classe di inquinamento viene sostituita con un sistema combinato che utilizzi l'energia solare che alimenti sia gli impianti elettrici e di riscaldamento che certamente concorrono alla valorizzazione ambientale?

Risposta n. 48

Il criterio 1.3 cui si fa riferimento, può essere opzionato nel momento in cui l'intervento proposto vada a proporre un intervento complessivo di valorizzazione ambientale di un edificio/area, anche se non localizzata in zona degradata dallo strumento urbanistico.

L'intervento specifico, tuttavia, così come esposto appare rientrare al punto 3.3 "Elementi di qualificazione ambientale"- 2. Utilizzo di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)".

Nella "valorizzazione ambientale" devono ritenersi ricompresi tutti quegli interventi finalizzati a rimuovere la compromissione paesaggistica ed il degrado ambientale quali, ad esempio, il recupero di cave abbandonate, la bonifica di siti inquinati, la forestazione urbana o comunque di aree verdi.

Domanda n. 49

In merito alla documentazione amministrativa da allegare (Linea B), viene citato l'atto di proprietà degli immobili oggetto di intervento, oppure altro atto, avente data certa, dal quale risulti la piena e incondizionata disponibilità degli immobili oggetto della proposta. Viene altresì specificato che gli atti dovranno essere improrogabilmente perfezionati prima dell'atto di Concessione del finanziamento, pena la revoca del contributo. Nel caso in questione, il progetto che si intende presentare prevede l'acquisizione di una serie di immobili privati, all'interno di un centro storico, per i quali ad oggi sussistono soltanto atti di cessione bonaria, manifestazioni di cessioni volontarie e/o similari, e pertanto il Comune ad oggi non risulta ancora l'effettivo proprietario.

Il Bando prevedere che la stipula degli atti notarili vengano sottoscritti prima della firma dell'atto di Concessione, presupponendo che il Comune abbia disponibilità economica per corrispondere le somme ai relativi proprietari.

Pertanto, ravvisato che l'Ente in oggetto non dispone di risorse proprie necessarie ad acquisire i suddetti immobili, si chiede se è possibile allegare in sede di presentazione del progetto, soltanto gli atti preliminari e/o le cessioni bonarie e volontarie di alcuni immobili, rimandando solo successivamente all'atto di concessione del finanziamento, la stipula dei relativi atti nelle forme e nei modi previsti e il relativo pagamento con le somme derivanti dal finanziamento medesimo.

Risposta n. 49

Vedasi Risposte n. 2, n. 9, n. 38 e n. 40.

Domanda n. 50

Tra le spese ammissibili, all'art. 7 vi sono: acquisto di immobili, purché direttamente connesso ed essenziale/strumentale per l'attuazione dell'intervento, nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile.

Si chiede, se il limite del 10% per l'acquisto di immobili quali "fabbricati", sia superabile.

Risposta n. 50

Vedasi Risposta n. 2.

Domanda n. 51

Relativamente al punto “1.3 Localizzazione in ambiti/tessuti individuati come degradati [...]” potrebbe rientrare in tale punteggio un Comune come area di montagna a rischio di spopolamento e di de-natalità, all'interno del Parco del Gran Sasso - Laga (quindi interventi con profilo di valorizzazione ambientale)?

Risposta n. 51

Per quanto riguarda il punto 1.3, per l'attribuzione del punteggio in questo caso ci si riferisce alla localizzazione dell'intervento all'interno di ambiti/tessuti degradati ricompresi nel territorio comunale o interventi che portino alla valorizzazione ambientale dell'ambito in cui l'intervento stesso è ricompreso. Vedasi anche Risposte n. 33/b e n. 48.

Ove trattasi, invece, di comune montano trova applicazione il criterio 1.1.

Domanda n. 52

Relativamente al punto “1.4 Comune che ha avviato l'iter di formazione del PUC (art. 66 della LR 58/2023) o approvato la perimetrazione del territorio urbanizzato alla data di approvazione del bando”, nel caso di Comune che si trova nella fase conclusiva di adozione del PRG, è sufficiente predisporre un atto di indirizzo per aggiornare il PRG in PUC, oppure è necessario aver già che il Comune abbia già approvato il PRG?

Risposta n. 52

Per quanto riguarda il punto 1.4, al fine del punteggio è necessario che il Comune abbia avviato l'iter di formazione del PUC, così come disposto dall'art. 66 della LR 58/2023 recante “*Fase preliminare*”. Questo a prescindere che il Comune sia dotato o meno di PRG. Tuttavia l'iter di formazione del PUC deve essere stato già avviato alla data di approvazione del Bando.

Domanda n. 53

Relativamente al punto “2.1 Immobili non utilizzati da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del bando (adeguatamente documentato)”, si propone un intervento relativo ad un immobile adibito a Scuola Secondaria di primo grado, che è stato abbattuto a causa del Terremoto 2016 e che verrebbe sostituito da un palazzetto parte di un centro sportivo che sarà oggetto del bando, perseguendo l'obiettivo di inclusione sociale. Si chiede se il fatto che l'immobile non è stato utilizzato per 5 anni ed è stato demolito per consentire una nuova edificazione attinente il bando, potrebbe rientrare in tale voce per avere a disposizione 5 punti?

Risposta n. 53

In linea generale, l'intervento proposto rientra, per le finalità cui è destinato, tra quelli ammissibili di cui all'art. 3 del Bando. Nel caso specifico, poiché l'edificio è stato demolito a causa del sisma del 2016 si invita a prestare attenzione, nel caso di cofinanziamento post-sisma, a quanto riportato nella Risposta n. 44 relativamente agli aspetti della rendicontazione della spesa.

Domanda n. 54

Partecipando per la Linea B, sia con il progetto di fattibilità tecnica ed economica e sia con il progetto esecutivo i punti spettanti sono sempre 9? Ed in caso di possesso solo del DIP, i punti assegnati sono zero?

Risposta n. 54

Come specificato anche nell'Allegato 1 – Linea B – Documentazione tecnica-campo note, il DIP è l'elaborato minimo previsto per la partecipazione al Bando; quindi in caso di possesso del solo DIP è possibile presentare domanda ma non verranno assegnati punteggi ulteriori.

In caso di presentazione del PTFE o del PE verranno assegnati n. 9 punti indistintamente, a patto che vengano prodotti tutti gli elaborati da trasmettere obbligatoriamente così come riportato nell'Allegato 1 su indicato.

Domanda n. 55

Si chiede se tra le certificazioni energetico-ambientali contemplate al punto 3.3 indicato in oggetto, sono considerate, e quindi tali da poter essere valutate al medesimo livello, anche i protocolli di certificazione CASACLIMA (nazionale) ed ACTIVEHOUSE (internazionale).

Risposta n. 55

Come specificato anche nella Risposta n. 27, ai fini della valutazione di cui al punto 3.3, è sufficiente la certificazione rilasciata da organismi preposti, quindi sono valide tutte le certificazioni energetico-ambientali nazionali o internazionali, anche quelle menzionate nel caso specifico.

Domanda n. 56

Questo Ente intende rispondere al bando con una progettazione di fattibilità tecnico economico (PTFE) che prevede anche l'efficientamento energetico di alcuni fabbricati. Per avere diritto alla premialità di cui all'Art. 6 (con un incremento del finanziamento di 30.000,00 aggiuntivi rispetto a 1.500.000,00 Euro) ed i due punti previsti nel bando, è sufficiente solo l'impegno ad ottenere la certificazione UNI/PdR 13:2019 in fase di redazione del progetto esecutivo?

Risposta n. 56

Al fine dell'ottenimento della premialità 1 di cui all'art. 6 del Bando, è necessario attestare la volontà di avvalersi di protocolli ai fini dell'ottenimento di una certificazione energetico-ambientale. Resta inteso, come specificato nello stesso art. 6 al comma 3, che *“le premialità saranno erogate nella rata di saldo, nei termini e nei modi stabiliti dalla convenzione come da Allegato 2, ad attestazione del completamento delle stesse dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute e la realizzamone in base alla normativa di riferimento”*.

Domanda n. 57

Quali siano i parametri per identificare l'area di intervento? Nel caso di riqualificazione di una piazza di 500 mq rifacendo la pavimentazione e migliorando l'assetto dell'arredo urbano, la superficie dichiarata è 500mq. Nel caso di una Piazza di 1000 mq, al momento raggiungibile solo attraverso vicoli dissestati, con il ripristino delle vie di accesso per 600mq, avendo anche cura di abbattere le barriere architettoniche, usando pavimentazioni che prevengono la formazione di isole di calore e rifacendo l'illuminazione, migliorando l'arredo urbano, la superficie dichiarata è 1600mq. È giusto considerare nella dichiarazione relativa ai mq di intervento quelli che risultano effettivamente rifunzionalizzati grazie alle opere finanziate? Nel caso di relamping o installazione di lampioni con pannello solare si considera riqualificata l'intera strada servita dall'impianto e non solo l'area occupata dal lampione, così come nel caso del rifacimento di solo arredo urbano?

Risposta n. 57

Ai fini della determinazione della estensione territoriale, si considera l'intervento nella sua totalità, avendo cura, nel caso di interventi puntuali (per esempio illuminazione) di indicare l'area servita.

Domanda n. 58

Si chiedono precisazioni per il punto 2.1 “Immobili non utilizzati da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del bando (adeguatamente documentato)” della Linea B.

Nello specifico, si chiede se un edificio in cui è utilizzata una parte residuale inferiore al 10% della superficie complessiva può rientrare nella casistica in oggetto o se è da reputarsi inidoneo all’acquisizione del punteggio.

In caso affermativo, a quale documentazione si può far riferimento?

Risposta n. 58

L’attribuzione del punteggio (qualora l’immobile presenti condizioni di degrado / abbandono opportunamente documentate ed attestanti la non utilizzabilità secondo le indicazioni del Bando) è rimessa alla Commissione, non avendo in questa sede opportuni elementi di valutazione. A tal fine, infatti, è necessario andare a considerare l’intervento nella sua interezza.

Per la documentazione da presentare ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui ai Criteri di Valutazione – Linea B – punto 2.1 è necessario riferirsi alla Risposta n. 15.

Domanda n. 59

Nella linea B, vi sono due parti del bando che riguardano aspetti energetico-ambientali, per meglio chiarire la risposta alla FAQ n.56 si chiede:

- per ottenere la premialità 1 di cui all’art.6 del bando è sufficiente in questa fase dichiarare la volontà di ottenere una certificazione energetico-ambientale senza allegare alcuna documentazione tecnica?

- per rispondere agli elementi di qualificazione ambientale dei criteri di valutazione punto 3.3 e in particolare del punto 1, cioè l’uso di protocolli di certificazione ambientale, è sufficiente in questa fase dichiarare la volontà di ottenere una certificazione energetico-ambientale oppure è obbligatorio allegare la documentazione tecnica probante il requisito?

Risposta n. 59

Come specificato nella Risposta n. 56, nella fase di presentazione della domanda è sufficiente anche solo l’impegno di avvalersi di protocolli e certificazioni energetico-ambientali, sia per la premialità 1 che per i criteri di cui al punto 3.3.

Domanda n. 60

In relazione alla 46, relativa alla possibilità di cofinanziare l’intervento con il “conto termico, non si concorda con la relativa risposta, in quanto le somme rimborsate sono a tutti gli effetti iscritte nel bilancio comunale.

Risposta n 60

Come specificato nella risposta 42, ai fini della valutazione, la copertura economica del cofinanziamento deve essere garantita da somme iscritte nel bilancio e deve configurarsi come onere a carico del Comune. La possibilità che tali somme vengano rimborsate/finanziate nel corso dei vari esercizi di bilancio dell’ente attuatore (durante l’intero processo realizzativo dell’intervento) in quanto provenienti da forme alternative di finanziamento rinvenute a destinazione di spesa non vincolata, non sconfigura il requisito di cui al primo capoverso, permanendo di fatto il requisito del cofinanziamento, come da impegno dell’ente all’atto della partecipazione al bando di che trattasi.

Domanda n. 61

Si fa riferimento ad un Consorzio costituito ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 tra la Regione, la Provincia e Comuni.

In riferimento al "Bando per la rigenerazione urbana - Contributi ai comuni con meno di 30 mila abitanti" in scadenza il 17/03/2025, si chiede di chiarire se il Consorzio in questione è legittimato a partecipare a detto bando pubblico. In particolare si richiama la risposta 33 delle FAQ pubblicate sul sito regionale in cui si legge: “Si precisa che nel caso di presentazione

di progetti afferenti alla Linea B – Aggregazione di Comuni il Progetto presentato è necessariamente uno, pertanto la valutazione e l’attribuzione dei punteggi avverrà sulla base dell’unico Progetto presentato dall’aggregazione di Comuni (come specificato anche nell’art. 4 del bando comma 1 lettera c): le Aggregazione di due o più Comuni (Unione di comuni, consorzi di Comuni, accordi tra Comuni o altre forme di aggregazione), candidando una proposta unitaria, anche se localizzata nel territorio di uno o più Comuni facenti parte dell’Aggregazione)”. È possibile inquadrare il Consorzio scrivente tra le altre forme di aggregazione?

Risposta n 61

È ammessa la partecipazione al Bando solo da parte di Aggregazione di Comuni che si configurino come Unioni di Comuni, Consorzi o altre forme di aggregazione. Si ricorda altresì che la somma degli abitanti dei Comuni costituenti l’Aggregazione non deve superare i 30 mila abitanti.

Domanda n. 62

Nel caso di più allegati progettuali della stessa tipologia (ad esempio elaborati grafici RILIEVI ed elaborati di PROGETTO) come bisogna nominarli? B03 3 Elaborati grafici rilievi; B03 3 Elaborati grafici progetto oppure B03 3A rilievi; B03 3B progetto?

Alcuni elaborati di progetto come la cartografia, la documentazione fotografica, il piano di manutenzione, il capitolato speciale, il piano di sicurezza, vanno considerati tra gli elaborati grafici (B03 3) oppure nelle relazioni specialistiche (B03 2) oppure in altra documentazione (C)?

Risposta n 62

Come specificato nell’Allegato 1, ogni documento deve riportare all’inizio del file il “codice” (A01, B03, ...). È preferibile nominare i file secondo la descrizione indicata nella tabella B- Documentazione Tecnica di cui all’Allegato 1. Nel caso di più file con lo stesso codice è possibile procedere all’inserimento di un sub codice numerico (es: B03 – 3) oppure semplicemente B03_ nome del file.

Gli elaborati non contemplati nella tabella B- Documentazione Tecnica possono essere inseriti nella tabella C – altra documentazione.

Domanda n. 63

Questo Ente vorrebbe partecipare al Bando Linea A – proponendo lo stesso progetto presentato per il Bando di cui alla L.R. 40/2017 annualità 2023 rimodulando l’importo. Il CUP, visto che l’importo complessivo dell’investimento è superiore, va ripreso nuovo? In caso di utilizzo dello stesso CUP, come verrà poi allineato nelle piattaforme di monitoraggio?

Risposta n 63

Nel caso di partecipazione per la LINEA A, per l’assegnazione del punteggio previsto al punto 1.1 dei criteri di valutazione (art. 10 del Bando) è necessario presentare lo stesso progetto del Bando di cui alla L.R. 40/2017. Nel merito del CUP, così come esplicitato anche dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica al seguente link: <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/it/mip-cup-mgo/sistema-cup/modalita-richiesta-cup-e-modifiche-consentite/> : *“Il codice CUP, quindi, rimane valido anche nel caso di successive modifiche non sostanziali dei dati del suo corredo informativo. Per esempio, non devono essere apportate modifiche ai dati inseriti nel caso di variazioni di importi del costo del progetto o del suo finanziamento durante la realizzazione. Nel caso di variazione degli importi, come stabilisce la delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63, l’evoluzione di tali informazioni sarà rilevata, attraverso la chiave del CUP, dal sistema di monitoraggio attuativo competente.”*

Si rinvia alla Risposta n. 6 per quanto attiene la variazione dell’importo ai fini dell’ammissibilità del progetto per la LINEA A.

Infine, nel merito del monitoraggio si è in attesa della messa in esercizio del Sistema Nazionale di Monitoraggio, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito con

modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, del quale ancora non si conoscono le modalità operative, comunque non di competenza del Servizio.

Domanda n. 64

Si chiede se, come specificato nell'Allegato 1 "*Specifiche tecniche e documentazione minima obbligatoria*" al punto LINEA B PUNTO A08, per l'assegnazione di n. 2 punti occorre inoltrare "*Atto di proprietà dell'immobile oggetto di intervento oppure altro atto, avente data certa, dal quale risulti la piena e incondizionata disponibilità degli immobili oggetto della proposta*".

Risposta n. 64

Ai fini della presentazione della proposta, come specificato nell'Allegato 1, è necessario presentare l'Atto di proprietà dell'immobile o altro atto (vedasi anche risposte n. 9 e n. 38).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 10 – Linea B punto 2.3 è necessario avere già all'atto della presentazione della domanda, la piena proprietà dell'immobile. In tal caso come elaborato A08 dovrà essere allegata visura che comprovi l'intestazione al Comune. Ove invece risulti presente solo un atto di impegno, dovrà essere trasmesso sempre come elaborato A08, ma non beneficerà del punteggio. Si precisa ancora che il punteggio non verrà attribuito nel caso di sola disponibilità dell'immobile (per es. comodato d'uso, accordo con altro ente, etc...)

Domanda n. 65

Relativamente alla Classificazione Acustica questo Ente ha un Piano approvato definitivamente con atto di C.C. n° 25 del 29.4.2015 trasmesso alla Regione in data 14.7.2017 e un Piano adottato in data 11.11.2023, in corso approvazione. Dobbiamo indicarli entrambi?

Risposta n. 65

Il Comune deve attestare la coerenza dell'intervento con il PCA vigente ed eventualmente con quello in corso di approvazione.

Domanda n. 66

All'art. 6 del Bando denominato Premialità 2 recante: "nel caso in cui la proposta contempli la realizzazione dell'intervento attraverso un concorso di progettazione (ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 36/2023) il cui esito sia una progettazione di fattibilità tecnica ed economica, il contributo pubblico è incrementato del 5%, fino ad un massimo di € 30.000,00 aggiuntivi; si fa riferimento all'intenzione dell'Ente di bandire un concorso di progettazione in caso di ottenimento del finanziamento.

L'Art. 10 del Bando- Valutazione delle domande e graduatorie, scheda LINEA B_punto 3.2 recita: "*Proposta definita quale esito di un concorso di progettazione (art. 46 del D. Lgs. 36/2024)*". A tal proposito si chiede se è possibile prevedere nel DIP il concorso da bandire in caso di finanziamento ai sensi dell'art. 46 del d.Lgs 36/2023 che recita: "Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica." E quali documenti probatori andrebbero inseriti all'interno del Modello 4 Scheda linea B, nella Sezione III_Quadro Finanziario_ Premialità richiesta_Premialità 2.

Risposta n. 66

La Premialità 2 di cui all'art. 6 del Bando e l'attribuzione del punteggio di cui al punto 3.2 è prevista solo nel caso in cui la proposta progettuale sia il risultato di un concorso di progettazione.

Nel modello 4 è necessario inserire quindi una breve relazione che documenti le fasi già effettuate (atti di indizione, verbali di commissione, affidamento, etc., da allegare all'istanza come elaborati C).

Domanda n. 67

In relazione al cofinanziamento comunale si chiede se possono essere validamente inseriti nel progetto e rendicontati sponsorizzazioni, conferimenti e lavori di partner privati in favore del Comune. Ovviamente si tratterebbe di dazioni e conferimenti per i quali il privato non ha beneficiato di contributi pubblici. Il valore dei lavori e dei cofinanziamenti verrà determinato da specifiche perizie di stima giurate.

Risposta n. 67

I “conferimenti e lavori di partner” rientrano nei “Conferimenti in natura” così descritti al Paragrafo 2.2 delle “Linee guida per l'ammissibilità della spesa” (Allegato 2 alla DGR 559/2024):

“Tale fattispecie è ammissibile alle sole condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché alle condizioni previste dal DPR 22/2018.

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, possono essere considerati ammissibili, a condizione che siano previsti nel programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- a) il loro valore non supera il totale delle altre spese ammissibili, al termine dell'operazione*
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato per attività / beni / forniture analoghi;*
- c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;*
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;*
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.”*

Come correttamente indicato nel quesito come previsto al punto c) sarà necessaria perizia di stima.

Nel merito delle “sponsorizzazioni”, ove trattasi di dazioni di danaro di soggetti privati, le stesse entrano nella disponibilità del soggetto beneficiario (comune, aggregazione), il quale le utilizza per l'attuazione del progetto (acquisto di beni, opere, servizi, terreni); in generale è possibile ricomprendere i contratti di sponsorizzazione tra quelli “attivi”, come definiti dal comma 2, lett. h), dell'allegato I.1 del Codice (Dlgs 36/2023) “*contratti che non producono spesa e da cui deriva un'entrata per la pubblica amministrazione*”, per i quali trovano applicazione le disposizioni dell'art. 13 dello stesso Codice.

Domanda n. 68

Quando nel bando vengono attribuiti punteggi in relazione a immobili o interventi vari, è sufficiente che il requisito sia conseguito da almeno uno degli immobili o deve sussistere in capo a tutti?

Risposta n. 68

I criteri di valutazione definiti all'art. 10 del Bando, in particolare quelli relativi all'“*Oggetto dell'intervento*” sono da riferirsi all'intervento nella sua interezza. Pertanto, nel momento in cui il progetto prenderà a riferimento uno o più immobili che rispecchiano le caratteristiche contemplate nel Bando, potrà essere attribuito il relativo punteggio previsto.

Domanda n. 69

Questo Ente intende partecipare al Bando in oggetto con una quota di compartecipazione al finanziamento pari a 20%. A tal proposito si chiede se il punteggio da assegnare equivale a 8,57 e se può essere inserito 9.

Risposta n. 69

Si invita ad indicare l'effettivo punteggio senza arrotondamenti.

Domanda n. 70

Nella compilazione del Modello 4 – Punto 2 Tipologia di intervento, bisogna barrare una sola opzione o si può indicare una tipologia multipla? Nel nostro caso soddisfa il 1°, il 3° e il 4° punto.

Risposta n. 70

Qualora l'intervento soddisfi più requisiti è possibile barrare più opzioni.

Domanda n. 71

In riferimento al modello 4 - LINEA B, si chiede se il criterio "Qualità della proposta" (criterio n. 3.1) debba essere auto dichiarato dal RUP, in considerazione del fatto che nella descrizione dello stesso si legge tra parentesi "punteggio da assegnare a cura della commissione di valutazione.

Risposta n. 71

La valutazione è rimessa alla Commissione, pertanto non è necessario indicare alcun punteggio da parte del Comune.

Domanda n. 72

Questo Ente intende partecipare al bando in oggetto con una proposta progettuale (PFTE) che prevede il recupero e la riqualificazione di un'ampia area alberata di circa mq. 7.000,00 destinata a parcheggio pubblico, a servizio di Ospedale e istituti di istruzione.

L'area di che trattasi allo stato attuale risulta degradata e fortemente compromessa sotto il profilo della fruibilità e accessibilità. Altresì nella stessa area è incluso l'attuale terminal bus del centro cittadino. Si chiede se tale intervento possa rientrare nella linea di azione B.

Risposta n. 72

Si, l'intervento così come esposto può rientrare nella Linea B. A tal riguardo, vedasi anche Risposta n. 28.

Domanda n. 73

Nella compilazione della tabella "cronoprogramma finanziario" di cui al modello 5 vengono indicate delle percentuali specifiche distribuite su 5 annualità, con una nota a piè di pagina che indica la immodificabilità delle percentuali stesse.

Qualora l'iter procedurale, iniziando nel 2025 si concludesse nel 2027, come dobbiamo intendere i pagamenti da effettuare? Dobbiamo ipotizzare di chiudere l'opera per poi ricevere acconti e saldo negli anni successivi?

O dobbiamo ipotizzare di adeguare il cronoprogramma procedurale alle percentuali del cronoprogramma finanziario?

Risposta n. 73

Come specificato nella Risposta n. 29, il cronoprogramma procedurale può essere modificato ma non quello finanziario che resta subordinato all'Accordo di Coesione sottoscritto con il Governo. Ciò premesso, è possibile procedere sia con l'allineamento dei due cronoprogrammi sia in maniera disgiunta, discrezione del Comune, tenendo presente che in quest'ultimo caso, l'erogazione delle risorse avverrà secondo le assegnazioni alla Regione Abruzzo previste nell'Accordo. Come infatti indicato all'art. 6 comma 5 dello schema di concessione (allegato 2 al Bando): "*Tempi e termini di erogazione delle risorse finanziarie, necessarie per assicurare la realizzazione dell'intervento da*

parte del Concessionario, sono comunque subordinati, senza che lo stesso possa nulla pretendere per eventuali ritardi nell'erogazione delle risorse, alle disponibilità annuali di cassa della Regione e ai vincoli imposti dalla finanza pubblica. Anche in tali casi ogni onere sostenuto dal Concessionario, relativo a ritardate erogazioni a favore dei creditori, rimarrà a carico dello stesso senza possibilità di rivalsa nei confronti del Concedente".

Si coglie l'occasione per evidenziare che nello stesso allegato al punto 6 è riportata genericamente una somma assegnata, che all'evidenza sarà pari a quella che verrà assegnata in fase di sottoscrizione dell'atto di concessione.

Domanda n. 74

L'invio di un documento firmato digitalmente in formato tipo PAdes, di base pdf e non PDF/A, può compromettere la sua ammissibilità?

Risposta n. 74

Vedasi Risposta n. 39.

Domanda n. 75

LINEA B: In caso di presentazione di PFTE da parte di un'amministrazione comunale che intenda richiedere un finanziamento per un progetto di importo superiore ad € 1.000.000,00, è necessaria la preventiva verifica e validazione del progetto?

Risposta n. 75

Per i lavori pubblici trova sempre applicazione il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, in particolare, nel caso specifico, l'art. 42.

Domanda n. 76

Nel Modello 4. SCHEDA DI INTERVENTO LINEA B- SEZIONE IV - ELEMENTI DI VALUTAZIONE, PUNTO 3 QUALITA' DELLA PROPOSTA, al punto 3.1 "Rispondenza della proposta agli obiettivi ed alle finalità del bando", si chiede se la casella va barrata dal RUP con relativa indicazione del punteggio e motivazioni del punteggio dichiarato, lasciando che sia poi la commissione di valutazione a confermarla o, viceversa se la casella va barrata e dunque non concorre al punteggio totale dichiarato?

Risposta n. 76

Vedasi Risposta n. 71.

Domanda n. 77

In riferimento al bando in oggetto, si chiede di chiarire se per l'ATTO DI NOMINA DEL RUP può andare bene l'indicazione/individuazione di tale figura nell'atto deliberativo di approvazione del DIP o del PFTE oppure è necessario uno specifico atto.

Risposta n. 77

L'individuazione del RUP può anche essere contenuta all'interno dell'atto deliberativo di approvazione del DIP / PFTE. Non è necessario un atto specifico.

Si coglie l'occasione per ricordare di indicare nel medesimo atto la copertura finanziaria a valere sul bilancio comunale per l'importo di cofinanziamento (da parte dell'Ente), secondo quanto indicato nell'art. 8 del Bando.

Domanda n. 78

Si chiede se è possibile trasmettere la richiesta di contributo con una pec che non è quella istituzionale del Comune (ad esempio quella del progettista).

Risposta n. 78

No. La richiesta deve pervenire dalla casella pec istituzionale del comune.

Domanda n. 79

Nell'ambito della linea B e nell'ipotesi di candidatura con PFTE, si è a richiedere quanto segue:

- 1. Il PFTE deve essere comprensivo di tutti i documenti previsti nell'Allegato I.7 del Dlgs 36/2023 o è consentita una consegna degli elaborati tecnici senza preliminari indagini e correlati studi specialistici?**
- 2. È necessario che il PFTE debba aver già ottenuto tutti i pareri pertinenti?**
- 3. L'attribuzione del punteggio previsto all'art.10 punto 3.5 del Bando varia nel range tra 0 e 9 punti, a seconda della completezza e della qualità della progettazione, o è sempre fisso a 9?**
- 4. Qualora si partecipi con PFTE senza relativi studi, ciò rappresenta causa espressa di esclusione?**

Risposta n. 79

Per i punti 1), 2) e 4) vedasi Risposte n. 26 e n. 47 (punto 3).

In merito al punto 3), l'attribuzione del punteggio sarà pari a 9 se verrà presentato un PFTE o un Progetto esecutivo, altrimenti sarà pari a zero (vedasi Risposta n. 54).

Domanda n. 80

Nella tabella della checklist della documentazione amministrativa - LINEA B - il codice A07 prevede "Atto di approvazione del DIP (del PFTE o del PE ove ricorre il caso) e del cronoprogramma (finanziario e procedurale) con indicazione della copertura finanziaria a valere sul bilancio comunale per l'importo di cofinanziamento richiesto per la partecipazione ed eventuali altre fonti di finanziamento". Laddove nella delibera di approvazione del DIP/PFTE/PE non si sia approvato anche il cronoprogramma (finanziario e procedurale) di cui al modello 5, è possibile caricare un ulteriore atto? Deve necessariamente essere una deliberazione di giunta comunale?

Risposta n. 80

Il cronoprogramma finanziario e quello procedurale possono essere approvati anche con atto distinto rispetto a quello di approvazione del DIP/PFTE/PE, da trasmettere comunque unitamente alla documentazione di cui al punto A07. Per la tipologia di atto da utilizzare, si rimette all'Amministrazione la valutazione di quello più adeguato nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Patrizia De Iulis
firma elettronica

I Dirigente del Servizio

Dott. Dario Ciamponi